



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 203 DEL 28 dicembre 2020

CIG: 85777707BA

OGGETTO: Gestione in concessione dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero del Canone Unico Patrimoniale previsto dai commi 816-847, art. 1, della L.F. 2020. Affidamento a ditta Step Srl., con procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. Impegno di spesa anni 2021/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs. 267/2000.

Data 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo	Cap.	Art.	Anno Imp.	Numero Imp.	Sub Imp.	Anno Acc.	Numero Acc.	Sub Acc.
29.890,00	1086	399	2021	245	0			
29.890,00	1086	399	2022	77	0			

Data 28 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Premesso che

- con determinazione del Responsabile 169 del 18/12/2019 veniva affidata la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di Verzuolo
- da tale data il servizio è stato svolto dalla STEP Srl con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'oneri e della proposta tecnica da questa presentata;

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *“in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Ravvisato che

- STEP ha attualmente in corso di espletamento il servizio di accertamento e riscossione dell'Icp e Tosap e deve portare a compimento l'attività di riscossione coattiva degli insoluti dei tributi gestiti, derivanti a seguito della procedura di accertamento eseguita nel corso dell'incarico;
- l'eventuale frazionamento delle attività di gestione straordinaria e coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disguidi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività, che determinerebbe di sicuro delle ripercussioni negative nella gestione, ovvero nella certa corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;

- l'utilizzo degli archivi informatici di STEP fruibili in modalità web da parte della collettività, rappresenta un elemento di sicuro vantaggio per la gestione essendo il sistema perfettamente aderente alla realtà odierna e costantemente adoperato da diversi utenti ai fini della presentazione delle denunce e per altre funzionalità ivi presenti, e comunque tale da determinare un elevato grado di soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di riscossione;
- l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la STEP vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;
- a seguito di contatti intercorsi con la STEP al fine di potere riscontrare l'eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico di quo, questa si è altresì resa disponibile ad eseguire le proprie attività dietro il riconoscimento di un aggio percentuale come da proposta allegata, con conseguente ulteriore vantaggio da parte dell'amministrazione, che beneficerebbe di un valore percentuale altamente competitivo con l'erogazione di un servizio che si è rivelato essere ottimale sia in termini qualitativi che quantitativi.
- non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi di incasso, ed altresì non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;
- il dispositivo della sentenza n. 101/2020 emessa dal TAR Sardegna Sezione I ha precisato che il principio di rotazione non è applicabile alle concessioni;
- l'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- il servizio di quo, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione e con corresponsione della relativa remunerazione ad aggio non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che

- comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in

relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).

- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta la proposta di STEP Srl con sede legale in Sorso (SS) alla Via Antonio Gramsci, n. 28 – 07037 Sorso SS;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
- Constatato che il compenso richiesto è pari a: aggio del 30% sugli incassi ICP/TOSAP; aggio del 50% sugli incassi DPA come indicato nel capitolato d’oneri approvato e vigente; Non sarà riconosciuto alcun minimo garantito per le annualità dal 2020 al 2023 essendo gli incassi effettuati direttamente su C/C dell’Ente;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 75.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all’utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all’albo dei concessionari della riscossione
 - l’oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’ICP/DPA e TOSAP ovvero del CUP del Comune di Verzuolo;

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla ditta STEP Srl;
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 75.000,00 euro;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
 - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa e contabile;

Preso atto che in data 06.04.2020 il Consiglio Comunale ha approvato:

- con Deliberazione n. 15, il Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2021-2002-Aggiornamento;
- con Deliberazione n. 16, il Bilancio di previsione 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15.04.2020 relativa all'approvazione del

PEG 2020-2021-2022 e le successive variazioni sin qui intervenute;

- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Biandrate"

DETERMINA

- 1) **DI** affidare il servizio di gestione in concessione dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero del Canone Unico Patrimoniale, del Comune di Verzuolo, per le ragioni espresse in premessa, in ragione dei seguenti compensi: aggio del 30% sugli incassi ICP/TOSAP; aggio del 50% sugli incassi DPA come indicato in proposta; Non sarà riconosciuto alcun minimo garantito per le annualità dal 2020 al 2023 essendo gli incassi effettuati direttamente su C/C dell'Ente così come da proposta allegata della ditta STEP Srl con sede legale in Sorso (SS) alla via Antonio Gramsci, n. 28 – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino al 31/12/2023, con possibilità per questa di portare a compimento fino a conclusione - materiale incasso e/o eventuale discarico per inesigibilità - le procedure di riscossione coattiva iniziate prima della conclusione del contratto;
- 2) **DI** impegnare a favore della ditta **STEP SRL**, avente sede legale in Via Gramsci 28 a Sorso (SS), P. Iva: 02104860909, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, la somma complessiva presunta di Euro **73.500,00** IVA esclusa (**CIG: 85777707BA**) a titolo di aggio per il servizio svolto imputato sul capitolo **1086/399** Codice Bilancio: 01/04/1/103/01.1 del Bilancio di Previsione 2020/2022 nel seguente modo:
 - esercizio 2021 per Euro 24.500 presunti (IVA esclusa) in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31/12/2021 e fatta salva la facoltà di eventuali integrazioni che si rendessero necessarie;
 - esercizio 2022 per Euro 24.500 presunti (Iva esclusa) in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31/12/2022 e fatta salva la facoltà di eventuali integrazioni che si rendessero necessarie;
 - esercizio 2023: verrà impegnata ed imputata ad esecutività del Bilancio di Previsione 2021/2023 per Euro 24.500 presunti (Iva esclusa) in considerazione dell'esigibilità della stessa entro il 31/12/2023;
- 3) **DI** attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) **DI** dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 5) **DI** approvare l'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale da intendersi come

parte sostanziale ed integrante della proposta di Step Srl composto da n° 28 articoli;

- 6) **DI** rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore;
- 7) **DI** precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile alla programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE;
- 8) **DI** dare atto che la presente determinazione viene firmata quale scrittura privata con valore contrattuale tra le parti contraenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAGLIERO Renato *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.